

STATUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CALABRONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Costituzione

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Amici del Calabrone Organizzazione di Volontariato", in forma abbreviata "AMICI DEL CALABRONE ODV", in forma d'associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione avrà durata illimitata.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione "Amici del Calabrone" è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo socio-assistenziale e di solidarietà familiare. Essa presta la propria attività di volontariato prevalentemente a favore di persone e famiglie in condizione di svantaggio psichico, fisico, economico e sociale, al fine di promuovere lo sviluppo integrale della persona nelle relazioni sociali e nell'inserimento sociale.

L'Associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c.1 D.Lgsv.117/2017:

✓ **Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni**

A titolo di esempio, interventi territoriali finalizzati all'inclusione sociale di persone in situazione di difficoltà; accoglienza e ospitalità; interventi di assistenza e sostegno; interventi territoriali finalizzati al rafforzamento della comunità educante; interventi finalizzati all'attivazione sociale e allo sviluppo del senso civico e della sensibilità sociale e ambientale.



- ✓ **Lettera p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.**

A titolo di esempio, collaborazione con realtà produttive finalizzate all'attivazione di tirocini aziendali per persone in situazione di difficoltà; gestione di laboratori e piccole attività produttive finalizzate all'inclusione sociale.

- ✓ **Lettera q) Alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.**

A titolo di esempio, interventi rivolti a persone in misure alternative al carcere; interventi a sostegno di persone in situazione di grave marginalità; interventi che promuovono l'autonomia e l'attivazione sociale.

- ✓ **Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, formative artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.**

Potrà inoltre svolgere le seguenti tipologie di attività:

- ✓ organizzazione e gestione di attività di interesse sociale o culturale;
- ✓ accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- ✓ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società ed Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività ed iniziative di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- b. finanziare privati o enti per lo svolgimento di attività indicate nel presente statuto;
- c. effettuare donazioni ad enti pubblici o privati finalizzati al conseguimento degli scopi statutari.



L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, potrà svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, **attività diverse**, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

TITOLO II – ADERENTI

ART. 4 - Ammissione

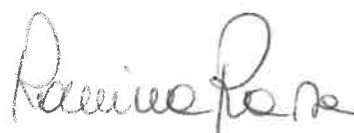
- a. Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.
- b. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- c. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. d. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. In caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato, il quale può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione- Diritti dei soci- volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.



I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato dal Consiglio Direttivo, alla presenza di persona indicata dallo stesso.

ART. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa, senza oneri.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa nei termini richiesti oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;



- c) il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario e il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione (se nominati).

ART. 8 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 9 - Convocazione

- a. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i termini di Legge, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- b. L'Assemblea è convocata con comunicazione scritta (mail o altro mezzo tecnologico disponibile o in mancanza con raccomandata A.R.) da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra, con 5 giorni di preavviso.
- c. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
- d. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
- e. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
- f. La presenza alle Assemblee può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;



- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 - Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

ART. 11 - Validità dell'Assemblea

g. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

h. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.



ART. 12 - Votazioni

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di tre altri soci aventi diritto al voto. Non è ammesso il voto segreto.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo

a. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre esercizi sociali.

b. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

c. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Ove, non vi siano candidati, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo

d. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

e. Le cariche sociali sono gratuite.

f. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. . La convocazione può essere effettuata per iscritto, via mail o anche telefonicamente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.



Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

g. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre esercizi sociali.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

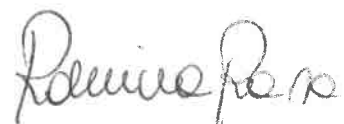
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.



ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 - Organo di controllo e Organo di Revisione

L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, entrambi anche in forma monocratica, sono obbligatori quando previsti dalla legge. Possono altresì essere nominati volontariamente.

I membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo possono anche essere attribuiti compiti di vigilanza anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; in alternativa può essere nominato un apposito Organismo di Vigilanza.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un apposito revisore legale o a una Società di Revisione legale secondo quanto previsto dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle



disposizioni di legge, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle eventuali linee guida previste dalla legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se costituito in forma collegiale l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria, i quali, al proprio interno, nominano il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente effettivo del collegio, subentra il più anziano d'età.

L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

L'Organo di Controllo provvede a convocare l'assemblea entro i trenta giorni successivi alla presa d'atto del mancato rispetto delle norme di legge o statutarie da parte del Consiglio Direttivo.

All'Organo di Controllo spetta un equo compenso, determinato al momento della nomina per tutta la durata dell'incarico, che tenga conto dell'eventuale attribuzione delle competenze in materia di D. Lgs 231/2001 e del Controllo legale.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
- d) contributi dell'Unione europea e d'organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali;



l) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 19 - Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.
Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 20 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 c.1 del Codice del



Terzo Settore e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea secondo le maggioranze previste dall'art. 11 del presente Statuto.

ART. 22 - Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 23 - Legge applicabile

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e da eventuali altri interventi di legge o regolamentari, da altre eventuali leggi nazionali e regionali successive in materia.

Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche in materia.

Nel caso di contrasto tra le clausole statutarie ed eventuali sopravvenute norme di legge prevarranno ovviamente queste ultime, senza la necessità di dover modificare lo statuto stesso, salvo espresso obbligo di legge.

